

La manovra d'autunno. Una conseguenza indesiderata del richiamo alle norme in vigore nel 2001

Successioni ridotte a sei mesi

Il termine per presentare la dichiarazione viene dimezzato

Angelo Busani

Con la manovra d'autunno si riduce a sei mesi il termine per presentare la dichiarazione di successione. Quindi il contribuente oggi non ha più, come accadeva in passato, dodici mesi di tempo per denunciare al fisco i valori trasmessi dal defunto ai suoi successori.

È questo l'effetto, probabilmente non voluto dal legislatore, della tecnica normativa,

INTERVENTI SUCCESSIVI

La denuncia per i superstiti era stata allungata con un provvedimento successivo al testo corretto dal Dl 262/06

completamente anomala e francamente assai impropria, che è stata utilizzata dalla legge 286/2006, di conversione del decreto legge 262/2006, per far riscattare l'imposta di successione e donazione.

Infatti, il comma 47 dell'articolo 2 del Dl 262, quale modificato dalla legge di conversione, dopo aver espresso la "solenne" affermazione che

«è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito», sancisce che detta imposta è regolata «secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001».

In altri termini, viene "istituita" oggi un'imposta la cui disciplina è quella che la medesima imposta aveva prima di essere abrogata: infatti, il 24 ottobre 2001 è il giorno esattamente antecedente l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, i cui articoli 13 e 17 abrogarono appunto l'imposta di successione e donazione.

Per capire dunque quali sono le norme che disciplinano oggi l'imposta di successione e donazione bisogna compiere un percorso a ritroso, vale a dire occorre leggere il Testo unico dell'imposta di successione e donazione, recato dal Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346, una volta "depurato" dalle modificazioni che siano intervenute dopo il 24 ottobre 2001: di modo che, ove vi fosse una disposizione vigente al 24 ottobre 2001, ma successivamente modificata, di quest'ultima modifica non si deve tener conto, ma si deve riesumare una norma che era defunta e che invece ora è magicamente risuscitata.

È dunque proprio questo il caso del termine di presentazione della dichiarazione di successione. L'articolo 31, comma 1, del Dlgs 346/1990, originariamente disponeva che «la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione». Questo termine, vigente dal 1° gennaio 1991, venne poi allungato a 12 mesi dall'articolo 39, comma 14-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Quest'ultima norma è pertanto entrata in vigore dopo il 24 ottobre 2001 e quindi non può oggi considerarsi quale norma disciplinante il procedimento di presentazione della dichiarazione di successione, il quale invece deve intendersi regolato dalla norma vigente al 24 ottobre 2001 e cioè dalla norma in base alla quale la registrazione della successione deve essere richiesta entro sei mesi dal decesso.

Il ritorno in vigore di questo termine di sei mesi, infine, deve essere anche correlato con la particolare disciplina che la legge di conversione dispone sul tema della sua entrata in vigore. Infatti, la legge di conversione contiene una previsione di retroattività disponendo che le nuove norme recate dalla legge di conversione si applicano non solo alle successioni apertesi dopo la sua entrata in vigore ma anche alle successioni apertesi fin dal 3 ottobre scorso.

Cosicché, per i decessi avvenuti fino a tutto il 2 ottobre 2006 si deve applicare la tassazione disposta dalla legislazione previgente al Dl 262 (e la dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi); mentre, per le successioni che si sono aperte dal 3 ottobre 2006 in avanti si applica non la tassazione disposta dal Dl 262 ma quella disposta dalla legge di conversione (e la dichiarazione di successione va presentata entro sei mesi dal decesso).

ALLE PAGINE 45-48



Stretta sui benefit con la manovra d'autunno: al nuovo regime sulle stock option e alla riduzione delle deduzioni sulle auto aziendali è dedicato il secondo inserto sul decreto legge 262/06, allegato al Sole-24 Ore di oggi (alle pagine 45-48). Sempre nell'inserto di oggi sono esaminate le misure fiscali per i motocicli, con gli aumenti del bollo e le novità relative al Codice della strada. L'ultima puntata di approfondimento esaminerà nel dettaglio - lunedì 4 dicembre - la nuova disciplina su successioni e donazioni.

Norme più stringenti per i contribuenti morosi

Accessi degli «agenti» in azienda per scovare risorse

Sergio Trovato

Presenza ingombrante del Fisco per i soggetti morosi. In caso di mancato pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25mila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale, possono esercitare le facoltà e i poteri che la legge riserva ai funzionari delle Entrate per l'accertamento delle violazioni in materia di Iva e im-

mento, verrà irrogata al terzo una sanzione tributaria. La norma, che ha modificato l'articolo 75-bis del Dpr 602/73, stabilisce che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'agente, prima di procedere al pignoramento di crediti, fitti e pignoni del debitore, può chiedere ai terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto in modo dettagliato cose e somme da loro dovute.

Come disposto per i funzionari delle Entrate, per accedere in locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Fermo restando che l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del giudice per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casaforti, mobili e così via. Allo stesso modo, l'adempimento è necessario per esaminare documenti e richiedere notizie relativamente ai quali c'è il segreto professionale. L'ispezione documentale potrà riguardare tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali in cui è eseguito l'accesso.

Peraltro, l'articolo 35 del Dl 223/06 già riconosce ai dipendenti di Riscossione Spa e alle società da questa partecipate il potere di utilizzare tutti i dati in possesso delle Entrate. In particolare, potranno essere richiesti, anche in via telematica, sia a soggetti pubblici che privati, tutte le informazioni ritenute indispensabili per rendere efficace la riscossione dei crediti. Come è stato chiarito con la circolare 28/2006 dalle Entrate, potranno essere utilizzati, a partire dal 1° ottobre 2006, data dalla quale opera la nuova società di riscossione, tutti i dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattienga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione finanziaria.

Oltre a prendere visione degli atti, è consentito anche estrarne copia. L'articolo 35, comma 26-bis, poi, per rendere concreta la facoltà di accesso a tutti i dati, ha demandato all'Agenzia il potere di individuare, in modo selettivo, i dipendenti degli agenti della riscossione che possono acquisirli e utilizzarli. Questi dati, però, potranno essere utilizzati solo per l'attività di riscossione a mezzo ruolo.

Versamenti

Il bollettino apre alla lingua slovena



I particolari di due bollettini aggiornati

ROMA

Per i contribuenti di lingua slovena, minoranza linguistica del Friuli-Venezia Giulia, aggiornati i bollettini di versamento per i maggiori adempimenti in Italia. L'aggiornamento è stato operato da un provvedimento dell'agenzia delle Entrate che porta la data dello scorso 22 novembre.

I nuovi bollettini riguardano: tasse scolastiche; diritti metrici, pesi, misure e marchi;

tasse sulle concessioni governative; bollatura e numerazione di libri sociali. Inoltre sono stati aggiornati il bollettino generico per ciclomotore con targa di prova; il bollettino generico per autoveicoli, moto-veicoli e rimorchi; il bollettino per il riversamento delle tasse automobilistiche; il bollettino generico per brevetti nazionali; il bollettino generico per imposte; il bollettino generico per Irap e addizionale regionale.

Accertamenti. Emesse le cartelle per i presunti evasori

Conto Inps per gli autonomi

Arturo Rossi

L'Inps bussa alla porta di artigiani e commercianti, attraverso l'invio di numerosi avvisi bonari, che fanno seguito agli accertamenti espletati dall'agenzia delle Entrate. Con il messaggio 31701 del 29 novembre

di nuovi accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate, l'Inps sta quindi procedendo ad inviare ai contribuenti interessati uno o più avvisi, contenenti l'indicazione della tipologia di accertamento a cui sono stati sottoposti dall'amministrazione Finanziaria e l'importo dei contributi richiesti gravati dalle relative sanzioni civili calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8 lettera b) e comma 9 della legge 388/2000. È da rilevare che la legge è la n. 388/2000 e non la 338/2000 come erroneamente indicato anche nella precedente operazione di invio di questi avvisi.

Le scelte possibili

I contribuenti, ricevute le lettere potranno, se l'importo è effettivamente dovuto, pagare quanto richiesto in unica soluzione oppure chiedere il pagamento in forma dilazionata, presentando un'apposita ri-

chiesta alla sede Inps competente per territorio.

Se non si provvede al pagamento, l'Istituto di previdenza, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 46/99, provvederà all'iscrizione a ruolo dei contributi insoluti totalmente o parzialmente.

L'Inps sottolinea che non è in possesso di alcuna documentazione relativa agli accertamenti in argomento; di conseguenza, eventuali eccezioni all'imposizione contributiva e all'importo richiesto, possono essere definiti solo ed esclusivamente dall'amministrazione finanziaria che, in tali fattispecie, è l'unico Ente accertatore deputato al controllo della rispondenza degli accertamenti notificati ai contribuenti con le risultanze dei propri archivi.

Viene anche evidenziato, che essendo i file relativi agli

Le cifre

47.337

Il totale delle richieste

I contribuenti che riceveranno cartelle dall'Inps per i contributi previdenziali sulla base degli accertamenti emessi dall'agenzia delle Entrate a carico di lavoratori autonomi nel 2002-2003

37.200

Accertamenti unificati

Sono in gran parte accertamenti unificati quelli che vengono emessi dall'Inps in base a quanto comunicato dal messaggio 31701 del 29 novembre 2006

10.137

Parziali e studi di settore

Il resto degli accertamenti è dato dagli studi di settore: sono infatti 9.612 le richieste ai contribuenti scattate sulla base delle diffinitività rispetto agli studi di settore, mentre 525 sono quelli parziali

accertamenti pervenuti all'Inps in tempi precedenti all'invio degli avvisi bonari, possono verificarsi delle ipotesi in cui qualche situazione si sia nel frattempo definita (ad esempio definizione del ricorso alle Commissioni tributarie).

Provvedimenti

Alle sedi periferiche dell'Istituto di previdenza sociale, viene fatto presente che, attualmente, potranno emettere, sulle iscrizioni a ruolo e conseguentemente sulle cartelle, solo ed esclusivamente provvedimenti come la sospensione e l'accettazione o meno della richiesta di pagamento in forma dilazionata del debito contributivo.

Per quanto concerne infatti i provvedimenti di sgravio, viene rilevato che gli stessi potranno essere emessi soltanto in un secondo tempo, dato che i carichi contributivi richiesti non sono generati dagli archivi di gestione, ma iscritti in apposita tabella alla quale sarà possibile accedere, in tempi successivi, secondo precise istruzioni dell'Istituto.



PLANET OCEAN



BOUTIQUE OMEGA

via Montenapoleone 25 Milano
Tel. 02 7600984
e nelle gioiellerie autorizzate
Courtesy line: 02-57597335
omega@it.swatchgroup.com

OMEGA

www.omegawatches.com